

Del. C. 20 dicembre 1994, n. 588.

Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12-1-94 n. 3 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Rilevato che l'art. 42 della L.R. 3/94 succitata, prevede che la Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, provveda a disciplinare l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolga attività zootecnica o in presenza di coltura specializzate;

Ritenuto necessario e urgente procedere alla disciplina dell'esercizio venatorio nelle superfici di cui sopra;

Sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole di cui all'art. 42 della L.R. 3/94;

DELIBERA

di approvare le Norme per la salvaguardia delle produzioni agricole nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Allegato

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 42 della L.R. n. 3/94, l'attività venatoria in forma vagante e da appostamento temporaneo è altresì vietata:

a - dentro appezzamenti di terreno dove siano in atto colture di: mais, sorgo, saggina, girasole, tabacco, ortive e floricole a pieno campo, prati artificiali irrigui (dalla ripresa della vegetazione al taglio) ovvero altre colture cerealicole, oleaginose e proteoleaginose;

b - dentro appezzamenti di terreno dove siano impiantati: frutteti specializzati, vigneti specializzati (impianti con almeno 1.500 piante ad ha), oliveti specializzati (impianti con almeno 200 piante ad ha);

c - a distanza inferiore a 100 metri da serre, tunnel (anche in polietilene) impianti di irrigazione a funzionamento elettronico e da voliere ovvero da macchine agricole in attività lavorativa;

d - per eventuali altre colture danneggiabili non espressamente previste dai punti precedenti i divieti sono autorizzati dalle Amministrazioni comunali entro 30 giorni dalla richiesta;

e - nei terreni recintati anche con fili percorsi da corrente elettrica, negli stabbi o stazzi e in altri recinti destinati a ricovero e/o somministrazione di alimenti al bestiame nel periodo di utilizzazione;

f - nei recinti fissi o mobili, predisposti per la turnazione di pascoli. Il divieto suddetto si applica in presenza di quantitativi minimi di animali pari a:

bovini e bufalini, n. 10

equini, n. 3

ovini, caprini e suini, n. 50

e comunque con densità di capi non inferiore a:

bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 2,0 ha

ovini, caprini, suini, 1 capo ogni 0,5 ha.

Le Province, a tutela dell'allevamento allo stato brado e per particolari situazioni ambientali e di gestione aziendale, possono elevare i limiti di cui sopra fino ad un massimo di:

bovini, bufalini, equini, 1 capo ogni 5 ha
ovini, caprini, suini, 1 capo ogni ha.

2. I divieti di cui al 1 comma hanno termine al momento del raccolto o dell'utilizzazione e devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta "Coltura in atto divieto di caccia fino al raccolto", ovvero "Attività zootecnica in atto divieto di caccia fino al...";

Le tabelle sono collocate a cura del proprietario o del conduttore del fondo secondo quanto indicato all'art. 26 della L.R. 3/94.

Il proprietario o il conduttore del fondo dovrà dare comunicazione dell'apposizione delle tabelle e del periodo di durata dal divieto al Comitato di gestione dell'A.T.C. in cui ricade tale fondo prima dell'entrata in vigore del divieto stesso.

3. Nelle aree in cui è in fase di effettuazione il pascolo estensivo del bestiame è vietato avvicinarsi con il cane non al guinzaglio a distanza inferiore a 100 m da animali pascolanti.

4. È altresì vietato superare a distanza inferiore a metri 50 da apiari, stabbi, stazzi ed altri recinti destinati al ricovero o all'alimentazione del bestiame, ovvero alla produzione di fauna selvatica.